



# COMUNE DI ESINE

(Provincia di Brescia)

COD. ENTE: 10320

N. 16

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta del 26.06.2024

OGGETTO:	Piano Economico Finanziario Tari per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024 – 2025. Approvazione aggiornamento biennale 2024 – 2025 ed approvazione tariffe per l'anno 2024
----------	---

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **Giugno** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
DELLANOCE ENRICO FIORINI ROBERTA DONINA NICOLA PURITANI SARA GHEZA CIPRIANO GHEZA DANIELE MORESCHI GIOVANBATTISTA POMA NICOLE RICHINI RAFFAELLA VERALDI SILVIA BIASINI FABIO BETTONI ISIDORA	MORASCHINI EMANUELE
Presenti: 12	Assenti: 1

Assiste Dott. **SCELLI PAOLO** in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Signor **DELLANOCE ENRICO** nella sua qualità di Vice-**SINDACO** assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO:	Piano Economico Finanziario Tari per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024 – 2025. Approvazione aggiornamento biennale 2024 – 2025 ed approvazione tariffe per l'anno 2024
----------	---

Illustra l'argomento il consigliere di maggioranza con delega al bilancio Moreschi Giovan Battista sostenendo che le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:

- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti;
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio;
- generare un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione dei rifiuti.

Dal Gennaio 2019, anno in cui siamo passati alla raccolta puntuale con l'obiettivo di migliorare la percentuale della raccolta differenziata, si riscontra un incremento della stessa che passa dal 60% al 74%.

Dall'anno 2023 si utilizza un nuovo metodo tariffario e precisamente quello introdotto da ARERA con delibera n. 15/2022 che definisce nuovi criteri di calcolo, sulla base di differenti imputazioni e ripartizioni dei costi della gestione dei servizi.

La quantificazione tariffaria TARI si articola quindi nelle seguenti fasi:

- individuazione e classificazione dei costi
- suddivisione fra costi fissi e costi variabili
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle singole categorie di utenza, in base a formule e coefficienti.

Alla tariffa così determinata si applica la maggiorazione del tributo provinciale, calcolata nella misura del 5%.

Il totale delle voci di costo per il nostro Comune nel 2024 sono previste in euro 864.000, di cui € 547.000 imputabili ai costi Variabili ed € 317.000 imputabili ai costi fissi, con un incremento del costo del ciclo integrato di circa l'11% (nel 2023 il costo era previsto in € 780.000)

Tale incremento è da imputare principalmente all'adeguamento dei costi, derivanti dalla dinamica inflattiva e dagli investimenti programmati che la delibera Arera del 2022 impone.

Il totale delle voci di costo, sono quindi suddivise percentualmente ed in misura analoga come nel 2023 e precisamente

- per le utenze domestiche è pari al 55%
- le utenze non domestiche sono pari al 45%

La tariffa di ogni singola utenza è composta da una parte fissa ed una variabile:

- la parte fissa è destinata alla copertura dei costi fissi
- la parte variabile è correlata all'effettiva produzione del rifiuto.

Il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera, che ha modificato il modo di ripartizione dei costi, mette in evidenza un incremento generalizzato dei costi;

in base ai nuovi parametri di inserimento l'elaborato della tariffazione per il ns Comune evidenzia per le utenze domestiche e non domestiche, un incremento della tariffa, che è pari a circa all'12% per le Utenze Domestiche, mentre per le non domestiche è di circa il 8,50% .

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Richini Raffaella sostenendo che nell'arco degli ultimi due anni i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono aumentati del 20 – 22%, si tratta di un incremento particolarmente gravoso e sproporzionato.

Il consigliere segnala inoltre che nell'elenco vi sono imprecisioni legate soprattutto alla categoria studi professionali che vanno inseriti nella voce 11 anziché 12, il consigliere chiede che vengano corrette le tabelle, facendo presente che anche lo scorso anno aveva rilevato l'errore.

Dopo di che

il Consiglio Comunale

Udita la relazione del consigliere di maggioranza con delega al Bilancio Moreschi Giovan Battista e l'intervento del consigliere capogruppo di minoranza Richini Raffaella

PREMESSO che:

- l'art. 1 - comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 - comma 654, della succitata Legge n. 147/2013 in relazione alla tassa sui rifiuti prevede: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 1 - comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/08/2014 avente oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2023 avente oggetto "Approvazione nuovo Regolamento sull'applicazione della Tari e recepimento della Delibera ARERA n. 15/2022.

RICHIAMATO l'art. 1 - comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATI provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante *"Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)"*;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, con la quale l'Autorità ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del P.E.F. Tari 2022- 2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.;*
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 - Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021"*;

VISTA, altresì, la determinazione ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/RIF) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del P.E.F. dal Gestore, provveda:

- alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del P.E.F. previsto dal MTR-2;
- alla redazione della relazione di accompagnamento al P.E.F. 2024-2025;
- alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- alla trasmissione all'Autorità del P.E.F., in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale dello stesso;

VERIFICATO che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo P.E.F.;

ATTESO che l'elaborazione del P.E.F. deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo P.E.F.;

CONSIDERATO, inoltre, che ARERA, al fine dell'approvazione del P.E.F., dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

PRESO ATTO che la citata la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 stabilisce che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

PRESO ATTO che il Gestore Valle Camonica Servizi Srl, con nota pervenuta in data 22/04/2024 prot. n.3834, ha inviato il P.E.F. grezzo costituito dai seguenti allegati:

- Tool di calcolo (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023: in esso sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del P.E.F. 2024-2025);
- relazione di accompagnamento (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);
- documento tecnico redatto ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000 (6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);

RILEVATO che, in base alla già citata deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF)", è stato individuato nello schema regolatorio "livello qualitativo 1" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che il P.E.F. deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

DATO ATTO che:

- nel caso del Comune di Esine l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), non è stato costituito;
- che il Comune svolge anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 30/05/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e approvazione tariffe Tari anno 2022;

VISTO l'allegato "Piano Economico Finanziario biennio 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 predisposto sulla base del "P.E.F. grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

- Anno 2024 € 863.900,00 di cui parte fissa € 316.817,00 e parte variabile € 547.083,00;
- Anno 2025 € 687.797,00 di cui parte fissa € 315.613,00 e parte variabile € 552.184,00

RILEVATO che la società FIVE CONSULTING ha trasmesso la Relazione di validazione del suddetto piano finanziario, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 3925 del 23/04/2024, da cui risulta che sono stati verificati:

- la completezza della documentazione e dei suoi allegati rispetto a quanto richiesto dalla Del. 363/2021/R/rif e s.m.i.;
- la completezza delle informazioni e delle descrizioni presenti a corollario del Tool di calcolo utilizzato per la definizione del PEF grezzo ed inviato all'ETC;
- la coerenza dei valori inseriti nel PEF rispetto a fonti contabili ufficiali;
- i flussi dei rifiuti CTS e CTR ai sensi dell'art.7 della Del. 443/2019/R/rif;
- che i parametri PG (allargamento di perimetro) e QL (incremento di qualità dei servizi) rispecchino rispettivamente variazioni di perimetro delle attività del gestore e il miglioramento della qualità del servizio con variazioni delle caratteristiche del servizio e/o delle prestazioni erogate agli utenti;
- che gli ulteriori eventuali parametri indicati dal Gestore (CRI, C116, CQ) rispettino il dettato regolatorio;
- la coerenza dei driver utilizzati nella ripartizione di costi comuni;
- che i costi comuni sono stati ripartiti secondo criteri che evitano duplicazioni di conteggi;

RITENUTO per quanto sopra di approvare il "Piano Economico Finanziario biennio 2024-2025 TARI" aggiornato, risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", e successivamente dalla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF e Determina ARERA n. 1/DTAC/2023;

VISTO l'art. 3 - comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

RICHIAMATO l'art. 1 - comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 - comma 27 - lett. b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018 nella determinazione di costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche;

- l'adozione di un "metodo normalizzato" al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che recita: "il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

PRESO ATTO che i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa rispettano i limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2024 per le utenze Domestiche e Non Domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2024;

RITENUTO, altresì:

- di ripartire la quota fissa e variabile per il 55% a carico delle utenze domestiche e per il 45% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2024 come di seguito indicate:
  - scadenza 1<sup>a</sup> rata TARI 2024: 31/10/2024 - scadenza 2<sup>a</sup> rata TARI 2024: 31/12/2024;
  - unica soluzione al 31/10/2024.

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/04/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157) che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 01/01/2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- UR1,a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e del Piano Economico Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1, dell'art. 147 bis - comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5 - comma 1 e 6 - comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/03/2013;

con voti favorevoli 9, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti

### **Delibera**

le premesse, che qui s'intendono riportate integralmente, sono parte sostanziale ed essenziale del

presente atto;

1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario TARI 2024/2026;
2. di approvare, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
3. di dare atto che il pagamento della TARI verrà assolto in due rate: 1^ rata TARI 2024: 31/10/2024 - scadenza 2^ rata TARI 2024: 31/12/2024, oppure in un'unica soluzione entro il 31/10/2024;
4. di trasmettere il Piano Finanziario ed i suoi allegati all'Arera entro 30 giorni dalla sua approvazione;
5. di incaricare il Responsabile competente all'invio della presente deliberazione tributaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;

Dopo di che

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

\*\*\*\*\*

PARERI EX ART.49 D.LGS 18.08.2000 N.267

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Paolo Scelli



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to DELLANOCE ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SCELLI PAOLO

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI - art.125, 1° comma, D.Lgs. 18.8.00 n. 267  
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - nel giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari.

01 AGO 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SCELLI PAOLO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

li, 01 AGO 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SCELLI PAOLO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SCELLI PAOLO

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE eseguibile (art.134 del TUEL N. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SCELLI PAOLO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

01 AGO 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. SCELLI PAOLO

